



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 28/06/2021

OGGETTO: TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEFINITIVA TARIFFE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20:26 presso il Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, si svolge in modalità telematica così come da disposizioni Prot. n. 8723 del 20.04.2020 del Presidente del Consiglio con la quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e ss. mm. ii..

Il riconoscimento dei presenti di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nella sopra citata disposizione:

	Pres.	Ass.
FOSSI GIAMPIERO	X	
CAMPIGLI MASSIMO	X	
LUCARINI GIAMPAOLO	X	
ZACCARIA DOMENICO	X	
BALLERINI DINO	X	
AWEIS MOHAMED ABUKAR	X	
NUTI FABIO	X	
BOSCOLO DANIELE	X	
VALGUARNERA VIOLA	X	
QUARESIMA MARCELLO	X	
BINELLA ELISA		X
MANNELLI MATTEO	X	
VINATTIERI GIANNI	X	
DI BELLA CHIARA		X
DE FRANCO VINCENZO	X	
MORELLI ANTONIO	X	
SCALA LUCA	X	
TOTALE	15	2

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Campigli, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 16 dello Statuto comunale.

Ad essa partecipa il Segretario Generale Marco Cini, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni: SCALINI GABRIELE, DI NATALE ANDREA, FOSSI MARINELLA, ROSSI ENRICO.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell'esito della votazione i Sigg. BALLERINI DINO, AWEIS MOHAMED ABUKAR, SCALA LUCA, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente registrato in formato digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'unità U.O. Tributi di seguito riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che le norme che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono contenute nell'art. 1, commi da 641 a 702, della succitata Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO in particolare dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che la Legge Regione Toscana n. 69/2011 avente ad oggetto "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" prevede all'art. 31, co. 1, che *“per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti”*

che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato approvato in data 14.06.2021 con delibera n. 7 da parte dell'organismo territoriale competente ATO Toscana Centro (**Allegato 5**) e che si rende necessaria la modifica della precedente delibera di consiglio n. 127/2020;

CONSIDERATO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2021 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2010, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

DATO ATTO che il corrispettivo per il servizio di base ed accessori risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2021 relativamente al Comune di Signa è costituito dai seguenti importi, basati sul PEF 2021:

- Costi Fissi	€ 2.373.297,00
- Costi Variabili	€ 1.968.683,00
Totale	€ 4.341.980,00

RITENUTO opportuno:

1) ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenere invariata, rispetto al 2020, la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno

2021 tra utenze domestiche e non domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze domestiche e del 55,62% per le non domestiche (**Allegato 1**);

2) per l'anno 2021, di approvare i coefficienti utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), (**Allegato 2**);

VISTO lo schema di tariffe unitarie per l'anno 2021 per ciascuna categoria di utenza, tenendo conto delle superfici assoggettabili, come da prospetto in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**);

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, prevede:

- In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

- alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

- i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2;

- i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

- le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RITENUTO necessario, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale e per gli effetti prevedere la riduzione della parte variabile della tariffa secondo lo schema e le percentuali allegata alla presente delibera (**Allegato 4**) che verrà applicata nella rata corrispondente al pagamento del saldo 2021 per tutte le utenze non domestiche;

RITENUTO di confermare che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate previste dall'art. 20 comma 3 del Regolamento Comunale, sarà provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo e da riversare alla Provincia stessa, come previsto dall'art. 1, co. 666 della L. n. 147/2013;

VISTI l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 i quali sanciscono il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa;

DATO ATTO che la TARI si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte in categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

DATO ATTO che è convocata la Commissione Consiliare per l'espressione del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del parere sarà, in copia, inserito negli atti a disposizione dei consiglieri comunali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Chiara Marranci ed il Responsabile del provvedimento è il Dott. Marco Doria e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti degli stessi;

SI PROPONE:

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al PEF approvato da ATO TOSCANA CENTRO con delibera n. 7/2021 del 14.06.2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
- 4) **DI APPROVARE** la riduzione della sola parte variabile della tariffa che verrà applicata nella rata corrispondente al pagamento del saldo 2021 per tutte le utenze non domestiche secondo la percentuale indicata nello schema allegato alla presente;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni della parte variabile della tariffa relativamente alle sole utenze non domestiche oggetto di chiusura attività dai vari DPCM che si sono susseguiti per COVID-19 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023;
- 6) **DI DARE ATTO** che sono confermate le scadenze ai sensi dell'articolo 20 del regolamento del tributo;
- 7) **DI DISPORRE** che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;
- 8) **DI RICHIEDERE** l'immediata eseguibilità del presente secondo l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la tempestiva predisposizione degli avvisi TARI per l'anno 2021;
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione contiene n. 5 allegati;
- 10) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- 11) **DI INDIVIDUARE** il responsabile del presente provvedimento nell'istruttore direttivo amministrativo e/o contabile dott. Marco Doria;

12) **DI INFORMARE** che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra nominati:

Membri assegnati:	n. 17
Presenti:	n. 15
Votanti:	n. 15
Voti favorevoli:	n. 10 (Partito Democratico); (Fare Insieme)
Voti contrari:	n. 5 Mannelli Matteo, Vinattieri Gianni (Uniti per Signa); Scala Luca (Lega Salvini Premier); De Franco Vincenzo (Signa Libera – Fratelli D'Italia); Morelli Antonio (Gruppo Misto)
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento;
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

Membri assegnati:	n. 17
Presenti:	n. 15
Votanti:	n. 10
Voti favorevoli:	n. 10 (Partito Democratico); (Fare Insieme)
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 5 Mannelli Matteo, Vinattieri Gianni (Uniti per Signa); Scala Luca (Lega

Salvini Premier); De Franco Vincenzo (Signa Libera – Fratelli D’Italia);
Morelli Antonio (Gruppo Misto)

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Cini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Massimo Campigli

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*